



17408

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER
LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

VISTA la legge 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

VISTI gli articoli 57 e 57 bis della legge 35/2012 che hanno individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge 239/2004, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 239/2004, sono rilasciate, con decorrenza dal 10 febbraio 2012, dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli impianti costieri, d'intesa con le Regioni interessate;

VISTO il decreto n. 2805/I-II del 24 marzo 1993 rilasciato dalla Prefettura di Gorizia che autorizza l'attuale costituzione del deposito di oli minerali per uso rifornimento aerei nell'ambito aeroportuale di Ronchi dei Legionari (GO), attraverso il rilascio della concessione ventennale alla società TOTAL ITALIA S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Europa n. 22, così come previsto dalla disciplina allora vigente e consistente in:

- n. 3 serbatoi interrati della capacità di mc 50 cad. per lo stoccaggio di kerosene
- n. 2 serbatoi interrati della capacità di mc 10 cad. per lo stoccaggio di benzina avio
- n. 1 serbatoio interrato della capacità di mc 50 per lo stoccaggio di benzina avio

VISTO il decreto n. 583/2000 del 3 aprile 2000 rilasciato dalla Prefettura di Gorizia e che autorizza la volta del provvedimento prefettizio n. 2805/I-II del 24 marzo 1993 alla società TOTALFINA S.p.a., con sede legale in Milano;

VISTA la dichiarazione della società in data 11 giugno 2010, con la quale comunica la scissione parziale dell'azienda attraverso la quale vengono attribuite alla TOTAL AVIAZIONE ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Rombon 11, Milano - la titolarità dei beni e delle attività nel settore Aviazione e per effetto della quale è da considerarsi volturato a far data dal 1° luglio 2010 il titolo autorizzativo relativo al deposito avio sito all'interno dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari (GO);

VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22330 del 1° agosto 2014 con la quale ai sensi e per gli effetti del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha trasmesso l'istanza della società TOTAL AVIAZIONE ITALIA S.r.l. datata 22 luglio 2014, volta ad ottenere l'autorizzazione alla dismissione totale del deposito avio sito all'interno dell'Aeroporto "Pietro Savorgnan di Brazzà" di Ronchi dei Legionari (GO), altrimenti identificato come "deposito B" in concessione alla società di gestione aeroportuale Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a.;



VISTA la nota della società CARBOIL S.r.l. datata 6 agosto 2014 prot. n. SEDE/DI/31-14, con la quale ha comunicato il subentro nelle attività di stoccaggio e messa a bordo di carburanti uso aviazione sull'aeroporto di Ronchi dei Legionari, a seguito di aggiudicazione in subconcessione delle aree in concessione alla società di gestione aeroportuale Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.a. con sede in Ronchi dei Legionari, per i depositi identificati come Deposito "A" e Deposito "B" in luogo della società uscente TOTAL AVIAZIONE ITALIA Srl, e con la quale ha richiesto la voltura dei titoli autorizzativi con esclusione del decreto prefettizio n. 2805/I-II del 24 marzo 1993, rilasciato dalla Prefettura di Gorizia, attualmente ancora in capo alla TOTAL AVIAZIONE ITALIA S.r.l. (Deposito "B");

CONSIDERATO che in data 2 dicembre 2014 si è riunita la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.14 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i., convocata con nota n. 0021830 del 17 novembre 2014, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri dei rappresentanti delle Amministrazioni intervenute, come da verbale redatto in sede di Conferenza e i pareri delle seguenti Amministrazioni o Enti convocati:

- nota prot. n. 0032356 del 1° dicembre 2014 inviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pervenuta a seguito della convocazione, con la quale la Regione comunica la necessità di una propria Conferenza dei Servizi interna al fine di poter esprimere il proprio orientamento e la successiva intesa ai sensi della normativa vigente;
- la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 136537 del 1° dicembre 2014, con la quale rilascia parere favorevole sotto il profilo strettamente tecnico fiscale alla dismissione del deposito di oli minerali intestato alla TOTAL AVIAZIONE ITALIA S.p.a., così come indicato nella licenza n. IT00GOO00004U rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Gorizia in data 4 febbraio 2013;
- parere rilasciato dalla Provincia di Gorizia in data 1° dicembre 2014 prot. n. protgen/2014/0033564, con il quale nell'evidenziare che la dismissione prevede la rimozione di tutti i serbatoi interrati ed esterni e di tutte le strutture interrate e fuori terra, incluse le tubazioni ed infrastrutture di servizio, ha richiesto ulteriori integrazioni e prescritto quanto segue:

1. *Localizzazione dell'area oggetto dell'intervento, mediante elaborati grafici in adeguata scala (planimetria, estratto CTR);*
2. *Previsione di adeguate indagini ambientali atte a verificare le condizioni del sito e la presenza o meno di fenomeni di contaminazione in atto (verifica pareti e fondo scavo);*
3. *Conduzione di adeguate indagini ambientali qualora, nel corso degli interventi di dismissione, venissero riscontrate altre situazioni di potenziale contaminazione.*

ricordando che "Qualora le indagini accertassero il superamento delle CSC, dovrà essere avviata la procedura prevista dall'art. 242 del D.Lgs 152/06."

VISTA la nota n. 0002923/P/GEN/DPGO del 28 gennaio 2015 inviata da ARPA – FVG Dipartimento Provinciale di Gorizia, con la quale indica la necessità di un sopralluogo in fase di inizio lavori e smantellamento per poter effettuare eventuali campionamenti del terreno e/o delle acque sotterranee;

CONSIDERATO che con successiva nota datata 29 dicembre 2014 prot. n. protgen/2014/0035966, la Provincia di Gorizia, viste le integrazioni fornite dalla società, ha ritenuto soddisfatte le richieste di cui ai punti 1. e 2., richiedendo altresì di prescrivere quanto indicato al punto 3.;

VISTA la nota prot. n. 0033595 del 16 dicembre 2014 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso il verbale della Conferenza interna dei Servizi tenutasi il 15 dicembre 2014, rilasciando parere favorevole sul progetto per quanto di competenza regionale;



CONSIDERATO che, come riportato nel verbale della seduta della suddetta Conferenza dei Servizi, la stessa si è conclusa positivamente, al fine di rilasciare il provvedimento definitivo, fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come previsto dall'art. 57 del D.L. 5/2012 convertito con Legge 35/2012;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni al verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 2 dicembre 2014, trasmesso con nota prot. n. 0023292 del 3 dicembre 2014 a tutti gli enti e/o amministrazioni interessati al procedimento;

VISTA la nota prot. n. 0005048 del 10 marzo 2015 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso la determina di chiusura del procedimento istruttorio del 9 marzo 2015 prot. n. 0005022, richiedendo altresì il rilascio dell'Intesa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della Legge 35/2012, nei confronti della TOTAL AVIAZIONE ITALIA S.r.l.;

VISTA la delibera espressa dalla Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e trasmessa con nota prot. n. 0015865 del 10 giugno 2015, con la quale la Giunta regionale ha rilasciato la propria intesa alle opere di dismissione e rimozione su descritte alla società CARBOIL S.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 0016163 del 15 luglio 2015 inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico agli uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la quale ha ravvisato un refuso nella delibera di Giunta, individuando come soggetto destinatario dell'autorizzazione alla dismissione la società istante TOTAL AVIAZIONE ITALIA S.r.l., e ha indicato i termini per eventuali rettifiche da parte dell'Amministrazione Regionale, alla scadenza dei quali si sarebbe proceduto col rilascio dell'autorizzazione;

VISTA la richiesta di ulteriori 30 giorni per approfondimenti istruttori formulata dalla Regione con nota n. 0021633 del 13 agosto 2015, a seguito della quale non è pervenuto alcun provvedimento di rettifica o altri atti connessi al procedimento da parte della Regione, per cui è da ritenersi espresso l'assenso;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA:

Articolo 1

La società **TOTAL AVIAZIONE ITALIA S.r.l.** con sede legale in Via Rombon 11 - Milano, è autorizzata a dismettere il deposito di oli minerali per carburanti avio posto all'interno dell'Aeroporto "Pietro Savorgnan di Brazzà" sito in Ronchi dei Legionari (GO), altrimenti identificato come "deposito B" attraverso la rimozione dei serbatoi, delle tubazioni e delle opere collegate così come indicato negli allegati tecnici allegati all'istanza.

Articolo 2

La Società **TOTAL AVIAZIONE ITALIA S.r.l.**, sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta ad ultimare i lavori, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 2 anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento dello stesso Ministero.

La Società è inoltre tenuta all'osservanza di quanto impartito dalla Provincia di Gorizia laddove prescrive per la propria competenza la *"Condizione di adeguate indagini ambientali qualora, nel corso degli interventi di dismissione, venissero riscontrate altre situazioni di potenziale contaminazione"*.



Articolo 3

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

Roma, **13 OTT. 2015**

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Gilberto Dialuce)